

Bonus locazione in Comuni colpiti da eventi calamitosi senza calo del fatturato

Non è semplice ricostruire l'elenco dei Comuni per i quali opera la deroga alle condizioni agevolative

/ **Alessandra BARBIERI e Alessandro SAVOIA**

La L. n. [77/2020](#), con la quale è stato convertito il DL [34/2020](#) (c.d. decreto "Rilancio"), ha ampliato il numero delle agevolazioni riservate ai soggetti che hanno sede in Comuni colpiti da **eventi calamitosi**.

Nello specifico, in sede di conversione, il legislatore ha modificato l'[art. 28](#) relativo al credito di imposta per i canoni di locazione aggiungendo l'ultimo paragrafo del comma 5.

A seguito della modifica, il credito d'imposta spetta, ora, anche in assenza dell'ordinario **requisito del calo di fatturato**, già individuato nella prima parte dello stesso comma 5, a tutti quei soggetti "che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19".

Il legislatore ripropone di fatto la stessa formulazione già in precedenza utilizzata nell'ultimo paragrafo del comma 4 dell'[art. 25](#) del DL "Rilancio" relativamente al **contributo a fondo perduto**.

Proprio con riferimento a questa prima agevolazione, stanti le indicazioni contenute nella relazione illustrativa, il provvedimento aveva la finalità di salvaguardare tutti quei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza conseguente al COVID-19 e per i quali, date le **pregresse difficoltà** economiche, non si rende necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato. La stessa relazione riportava a titolo di esempio i Comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali e dai crolli di infrastrutture che hanno comportato apposite delibere dello stato di emergenza.

Per poter fruire del contributo a fondo perduto prima, e, ora, anche per beneficiare del credito di imposta sui canoni di locazione, senza calo di fatturato, il DL "Rilancio" richiede, tuttavia, la presenza di alcuni **requisiti**:

- il soggetto beneficiario deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di uno dei Comuni colpiti da un evento calamitoso;
- i menzionati stati di emergenza dovevano essere **ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020**, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza COVID-19;
- il domicilio fiscale o la sede operativa doveva essere stato stabilito in tali luoghi a far data dall'insorgenza dell'originario evento calamitoso.

Si tratta, a ben vedere, di un tema di sempre maggiore

interesse negli ambienti imprenditoriali, non solo perché ora riguarda potenzialmente una ulteriore platea di beneficiari, ma anche per il fatto che per la prima delle due agevolazioni, il contributo a fondo perduto, il termine per la proposizione della richiesta è prossimo alla scadenza (13 agosto 2020).

L'Agenzia delle Entrate è, peraltro, recentemente intervenuta con la circolare n. [22](#) del 21 luglio 2020 in risposta a un quesito riguardante la richiesta di fruizione del contributo a fondo perduto da parte di soggetti con domicilio fiscale o con sede operativa in taluni territori colpiti da eventi calamitosi, confermando, tra il resto, che la lista di Comuni individuata nelle istruzioni dell'istanza deve intendersi indicativa e **non esaustiva** e non rappresenta, pertanto, un elenco tassativo dei predetti Comuni.

La stessa circolare, tuttavia, richiama "apposite ordinanze commissariali" ai fini dell'individuazione dei Comuni interessati allo stato di emergenza, quando in realtà i provvedimenti amministrativi con i quali le Regioni hanno individuato, nel corso del tempo, gli ambiti comunali colpiti dagli eventi calamitosi sono vari e non sempre (purtroppo) formulati in modo univoco da Regione a Regione, rendendo conseguentemente **non agevole** per il contribuente l'esatta identificazione degli stessi.

A solo titolo di esempio, si pensi che dall'esame dei vari provvedimenti emanati dalla Regione Emilia Romagna aventi a oggetto gli eventi calamitosi e da una lettura estensiva delle norme in commento, potrebbe derivare l'ammissione alle agevolazioni per gran parte dei soggetti aventi sede sul territorio emiliano romagnolo, anche in assenza del calo di fatturato.

Sarebbe opportuno un chiaro intervento dell'Agenzia delle Entrate

Considerate le **sanzioni di carattere penale** espressamente previste dal DL "Rilancio" ([art. 25](#) comma 14 del DL 34/2020) per coloro che percepiscono il contributo a fondo perduto in tutto o in parte non spettante, vista l'imminente scadenza per le domande dei contributi a fondo perduto e considerata, ora, l'estensione della norma che agevola i soggetti in Comuni calamitati anche al credito di imposta sui canoni di locazione, un chiaro intervento dell'Agenzia delle Entrate volto a identificare i Comuni in questione sarebbe quanto mai opportuno.